

Legge regionale 10 dicembre 2021 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.

Art. 44

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6, comma 5, della presente legge continua a trovare applicazione l'articolo 10 della legge regionale 11/2006 e il relativo regolamento attuativo.

(1)

2. La Carta Famiglia rilasciata in base al regolamento di cui all'articolo 10, comma 3, della legge regionale 11/2006 conserva la sua validità fino alla scadenza originariamente prevista.

3. Il contributo di cui all'articolo 8, commi da 34 a 40, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021) relative alle nascite avvenute fino al 31 dicembre 2021 è riconosciuto anche a favore degli aventi diritto a richiedere la Carta Famiglia di cui all'articolo 6 della presente legge.

4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento per la disciplina degli interventi previsti dall'articolo 28 bis della legge regionale 16/2014, come inserito dall'articolo 19 della presente legge continuano a trovare applicazione i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 22 della legge regionale 5/2012 e il relativo regolamento attuativo.

5. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti per la disciplina degli interventi previsti dall'articolo 11 bis della legge regionale 13/2004, come inserito dall'articolo 23 della presente legge continua a trovare applicazione l'articolo 19 della legge regionale 5/2012 e i relativi regolamenti attuativi.

6. Le consulte comunali dei giovani istituite ai sensi dell'articolo 6 bis della legge regionale 5/2012 operanti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a operare fino alla scadenza originariamente prevista.

7. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 3,

della presente legge continua a trovare applicazione l'articolo 7, commi 8 e 8 bis, della legge regionale 12/2006 e la relativa regolamentazione attuativa.

(2)

8. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 35, comma 6, della presente legge continua a trovare applicazione l'articolo 13 della legge regionale 11/2006 e la relativa regolamentazione attuativa.

(3)

9. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento per la disciplina dell'intervento di cui all'articolo 36, comma 4, della presente legge continua a trovare applicazione l'articolo 9 bis della legge regionale 11/2006 e la relativa regolamentazione attuativa.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti per la disciplina degli interventi di cui agli articoli 28 bis della legge regionale 16/2014, come inserito dall'articolo 19 della presente legge e 11 bis della legge regionale 13/2004, come inserito dall'articolo 23 della presente legge, i regolamenti attuativi rispettivamente degli articoli 22 e 19 della legge regionale 5/2012 continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso alla data medesima.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 57, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022

2 Parole sostituite al comma 7 da art. 57, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022

3 Parole sostituite al comma 8 da art. 57, comma 1, lettera c), L. R. 8/2022